



CITTA' DI CAIAZZO
Provincia di Caserta

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 Data: 13.08.2008	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE -INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 C. 54-55-56 L. 244/2007.
---	---

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **TREDICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **12.15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Stefano GIAQUINTO** nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti per il presente argomento i seguenti Sigg. Assessori:

			Presenti	Assenti
SINDACO	GIAQUINTO	Stefano	X	
ASSESSORE ViceSindaco	SGUEGLIA	Tommaso		X
“ “	FASULO	Angelo		X
“ “	DE BIASE	Giuseppe	X	
“ “	DI SORBO	Antonio		X
	DE MATTEO	Stefano	X	
“ “	CHICHERCHIA	Antonio	X	

Partecipa il Segretario comunale **dott.ssa Carmela Barbiero** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 TUEL, che si riportano in calce al presente atto;

Premesso:

che l'art. 3 c. 55 legge n. 244 del 24.12.2007-finanziaria 2008- come da ultimo sostituito dall'art. 46, c. 2 D.L. 25.06.2008, n. 112, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione, studio, ricerca o consulenze con soggetti estranei all'amministrazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42 d. Lgs. n. 267/2000;

che l'art. 3 c. 56 legge n. 244/07, citata, come da ultimo sostituito dall'art. 46, c. 3 D.L. 25.06.2008, n. 112, prevede che con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi devono essere definiti i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la spesa annua per tali incarichi viene fissata nel bilancio preventivo;

che l'art. 110, c. 6 D. Lgs. n. 267/2000 prevede che per obiettivi determinati e con convezioni a termine il regolamento degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

che l'art. 7 c. 6 del D. Lgs n. 165/2001 come da ultimo sostituito dall'art. 46, c. 1 D.L. 25.06.2008, n. 112, tra l'altro, prevede determinati presupposti in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, prescindendo da tale requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

Visti inoltre, gli artt. 3, c. 18, 57 e 76 legge 244/07; art. 7 c. 6 ultimo periodo, 6 bis e 6 ter D.Lgs. n. 165/2001;

Tenuto conto delle interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti e dal Dipartimento della Funzione pubblica;

Ricordato:

- che i contratti di collaborazione sono contratti di lavoro autonomo conferiti a persone fisiche il cui contenuto è riconducibile al contratto di prestazione d'opera, cioè al contratto avente per oggetto il compimento, a titolo oneroso, di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente o al contratto di prestazione d'opera intellettuale, cioè al contratto svolto da coloro che esercitano attività professionali rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, per il cui esercizio è prevista l'iscrizione in albi od elenchi;
- che i citati contratti di collaborazione possono essere occasionali o coordinati e continuativi,
- che i contratti di collaborazione occasionale generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Si articolano secondo le seguenti tipologie:

- incarichi di studio intendendosi con ciò, secondo quanto previsto dall'art. 5 D.P.R. n. 338/1994, incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- incarichi di ricerca i quali presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;
- le consulenze che si sostanziano nella richiesta di un parere, possono riguardare, così come da pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti:
 - studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
 - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
- che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione; non comportano obbligo di osservanza di orario di lavoro, né inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti anche nella sede del committente;

Rilevato che

- indicativamente, l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione può profilarsi in relazione a diversi elementi:
 - necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente vasti;
 - necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica;
 - impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso soprattutto con riferimento ai profili professionali non presenti nella dotazione organica e alle attrezzature;
 - constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l'ente;

Dato atto che gli incarichi esterni possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- rispondenza dell'incarico alle competenze dell'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- impossibilità oggettiva, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- temporaneità e alta qualificazione della prestazione;
- determinazione preventiva dei contenuti, dei criteri per lo svolgimento dell'incarico con riferimento alla durata, luogo, oggetto e compenso;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 03.07.2008 con la quale veniva approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1 del 03.01.2000, relativa all'approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi come, da ultimo, modificato con deliberazione n. 158/2001;

Vista la proposta di regolamento, allegata al presente atto, elaborata alla stregua dei principi e delle disposizioni sopra richiamate che va ad integrare e modificare le corrispondenti previsioni del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi attualmente vigente,

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 TUEL;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegato regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione composto di n. 11 articoli.

Dare atto che l'approvato regolamento va ad integrare e modificare il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi di cui costituisce stralcio.

Trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione, copia l'allegato regolamento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per informazione.

Conferire al presente deliberato, con separata ed unanime votazione, immediata eseguibilità stante l'urgenza.

Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni
STRALCIO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI
UFFICI E SERVIZI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, prescindendo da tale requisito per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in attuazione e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e art. 110 comma 6 TUEL ;

Art. 2 Definizioni

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. e artt. 2229 e segg. del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi , ancorché prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente .
2. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione , conferite ai sensi degli artt. 2222 e segg. e artt. 2229 e segg. del codice civile .
3. Il contratto d'opera disciplina l'oggetto della prestazione, il termine per il conseguimento della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso già predeterminato all'atto dell'incarico.
4. Il contratto d'opera e' espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, ne' l'inserimento nella struttura organizzativa del

committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente .

Art. 3 Tipologie

Gli incarichi di lavoro autonomo si articolano secondo le seguenti tipologie ¹ :

- a) incarichi di studio e di ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale e' la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione ;
- b) incarichi di consulenza, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.

A titolo esemplificativo: studio e soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'amministrazione, consulenze legali al di fuori della rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione, studi per elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi .

c) incarichi per la realizzazione, tramite prestazioni professionali, di specifici programmi o progetti, anche in forma associata con altri Enti, rispondenti ad obiettivi di competenza dell'Ente aventi carattere temporaneo e straordinario.

art. 4 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica :

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- agli incarichi di progettazione, ivi compresi quelli afferenti gli atti di pianificazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a opere e lavori pubblici, per i quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore² ;
- alle forme di collaborazione tra amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato;
- alle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi, delle commissioni di gara, degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, come ad esempio la definizione dei condoni edilizi (cfr.. Circ. Dip. Funz. Pubb. N° 2 del 11.03.08), degli illeciti edilizi, etc.

¹ Corte dei Conti Sezioni Unite deliberazione n. 6 /contr/05)

² art. 90 e segg. D.Lgs 163/2006

Art. 5 Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incarico

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento ed altresì rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati ;
- b) rispondenza dell'incarico alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal Programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett b) del TUEL anche nella Relazione Previsionale e Programmatica o in altri documenti allegati alla programmazione finanziaria degli anni di riferimento;
- c) natura della prestazione connotata da alto contenuto di professionalità richiedente qualifiche, titoli di studio, esperienze e competenze specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi. Costituisce requisito minimo il possesso di Laurea Magistrale o titolo equivalente (Laurea Specialistica di secondo livello - Diploma di Laurea del previgente ordinamento universitario). Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d) impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno per mancanza in organico della specifica figura professionale in possesso dei requisiti culturali e della competenza richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
- e) l'oggetto dell'incarico non può riguardare lo svolgimento di attività generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente³. L'incaricato non può svolgere attività gestionali o che implicino la rappresentanza esterna dell'ente ne' assumere la veste di responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. ;
- f) natura temporanea della prestazione;
- g) determinazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, modalità di svolgimento e compenso previsto, proporzionato alla prestazione richiesta ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione .

2. Qualora invece per esigenze temporanee o eccezionali si debba richiedere a terzi prestazioni che non richiedono elevata qualificazione professionale e

³Dip Funzione Pubblica Circ n. 5 del 21/12/2006 e Dip . Funz Pubblica parere 21/01/08

che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme di assunzione e di impiego del personale previste dall'art. 36 del D.lgs 165/01 .

3. Fermi restando i presupposti sopra elencati il conferimento di incarichi esterni e' altresì subordinato al rispetto del limite di spesa annuo stanziato nel bilancio di previsione dei rispettivi esercizi finanziari .

4. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo e dalle vigenti disposizioni di legge costituisce illecito disciplinare e configura responsabilità erariale .

Art. 6 Competenza affidamento

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Responsabile di servizio, su autorizzazione e indirizzo della Giunta Comunale, il quale può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o al programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale nei documenti di programmazione finanziaria.

2. Il responsabile competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, adotta la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL, con la quale attesta la sussistenza dei presupposti e condizioni stabiliti dal presente regolamento specificando in particolare :

- a) la specifica esigenza da soddisfare inerente alle competenze attribuite all'Ente e coerente con gli indirizzi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riguardo alle attività istituzionali stabilite dalla legge o al programma approvato dal Consiglio Comunale (a tal fine nel provvedimento dovranno essere richiamati i relativi atti di programmazione);
- b) l'oggetto dell'attività da svolgere unitamente alla indicazione della specifica competenza e qualificazione professionale richiesta, comunque implicante il possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, salvo quanto previsto al precedente articolo 5, lett. c);
- c) l'oggettiva impossibilità di utilizzare il personale in servizio per accertata mancanza all'interno dell'apparato comunale della figura professionale in possesso dei requisiti culturali e di competenza richiesti;
- d) la determinazione della durata, comunque temporanea, le modalità di svolgimento ed il compenso previsto;

3. Con la determinazione il responsabile approva eventualmente lo schema di disciplinare di incarico e l'avviso pubblico di cui al successivo art. 7.

Art. 7 Procedimento e modalità di individuazione

1. L'affidamento di ciascun incarico esterno è preceduto da apposito Avviso approvato dal Responsabile di Servizio competente contestualmente alla determinazione di cui al precedente articolo .

2. L'Avviso e' pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni e, se del caso, inviato al relativo ordine professionale.

3. L'avviso dovrà indicare: l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, il compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti , le modalità ed i termini per la presentazione della domanda .

4. L' avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare :

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
- di godere dei diritti civili e politici
- di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- l'insussistenza di carichi penali pendenti , di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente ;
- se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi, ordini professionali e decorrenza delle stesse;
- possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) richiesti;

L'avviso dovrà altresì prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae .

Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti l'avviso potrà prevedere anche un colloquio .

5. Ai fini della procedura comparativa il Responsabile del Servizio, prenderà in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale colloquio, l'eventuale ribasso sul compenso professionale proposto dall'amministrazione ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico .

6. L'incarico e' conferito con apposita determinazione del responsabile competente che, completato l'iter procedurale, potrà assegnare al soggetto individuato un termine per l'accettazione e sottoscrizione del contratto;

7. Gli incarichi di importo superiore ai 3.000,00 sono inviati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Art. 8 Affidamenti senza di procedura comparativa

Il Responsabile competente potrà procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa solo nei seguenti casi :

- qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee;
- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni ;
- per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;

Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale qualificato, in possesso di determinati requisiti appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

art. 9 Pubblicità e decorrenza dell'efficacia del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune degli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico, il nominativo del collaboratore, l'oggetto, la durata dell'incarico ed il relativo compenso. ⁴

Art. 10 Limite di spesa annua

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' determinato nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.

Art. 11 Disposizioni finali e Abrogazioni. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono modifica ed integrazione al vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 03/01/2000, come da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 158/2001 .

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

⁴ Art. 3 commi 18 e 54 L. 244/2007 (fin 08)

